

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE LA CRESCITA SOCIALE E CULTURALE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE**

Con il presente Accordo,

**TRA**

il **COMUNE DI VERONA** (di seguito indicato anche come "Comune"), con sede legale in Verona – Piazza Bra n. 1 – Verona, Cap. 37121, Codice fiscale e Partita IVA 00215150236, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 80 dello Statuto comunale, dalla dott.ssa Miriam Salardi, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile Servizi Politiche Attive del Lavoro delegata con determinazione dirigenziale rep. n. 3073 del 7 luglio 2021, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 405 del 12/10/2021, dichiarata immediatamente eseguibile

**E**

il **CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI VERONA** (di seguito indicato anche come "CPIA") con sede legale in Viale Caduti del Lavoro, 3 – Verona Cap. 37124, codice fiscale 93253450238, nella persona della dott.ssa Nicoletta Morbioli, in qualità di Dirigente scolastica e rappresentante legale

PREMESSO CHE:

- le Autorità pubbliche possono adempiere alle proprie funzioni ed attività istituzionali anche in collaborazione tra loro, purché il relativo accordo preveda un'effettiva cooperazione fra gli Enti;
- è reciproco interesse delle Parti firmatarie perseguire le finalità sociali del presente Accordo, data l'esigenza di attuare buone prassi condivise, con l'obiettivo di migliorare le competenze di base per la vita ed il lavoro, favorire la crescita sociale e culturale delle persone in situazione di svantaggio sociale e il loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;
- l'interesse di cui al precedente punto si qualifica come interesse pubblico comune ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990;
- dette attività risultano compatibili, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali delle Parti, tenute autonomamente a perseguirle per propria vocazione istituzionale in base alle risorse finanziarie destinate allo scopo;

EVIDENZIATO CHE:

- il presente Accordo costituisce strumento di concertazione e cooperazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche che le Parti svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle politiche sociali e di istruzione del territorio del Comune di Verona, nel rispetto nelle singole specificità ed ispirandosi al principio di leale collaborazione;

- la cooperazione di cui al presente Accordo è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti nell'espletamento delle rispettive competenze e compiti di istituto, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- in tal senso, il presente Accordo realizza sinergie di fattiva cooperazione e convergenza tra le Parti sulle materie oggetto della collaborazione, pur nella specificità dei rispettivi settori di intervento e nel rispetto dell'autonomia delle rispettive funzioni;

#### RILEVATO CHE:

- la permeabilità, trasparenza e corresponsabilità tra mondo del lavoro, istruzione e formazione, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, costituisce una risposta qualificata alla crescente complessità sociale, economica e culturale del nostro tempo;
- l'offerta formativa dei CPIA, come valida risposta ai cambiamenti sociali, economici e professionali, contribuisce all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze capitalizzabili e spendibili nel percorso di vita di ogni cittadino ed è quindi fondamentale fornire sul territorio di riferimento occasioni di incontro, di analisi dei problemi, di confronto delle esperienze e di costruzione di percorsi con l'obiettivo di progettare, programmare ed erogare una variegata offerta di istruzione e formazione rivolte agli adulti;
- il progressivo sviluppo di tali conoscenze, abilità e competenze determina un effetto moltiplicativo che concorre al benessere civico e sociale di ciascuno, elevando la probabilità di accesso, permanenza e progressione nel mondo del lavoro;
- il sistema pubblico di certificazione delle competenze, ancorato a classificazioni e repertori codificati a livello internazionale, nazionale e regionale, unitamente al Quadro delle qualifiche europee (EQF) e al sistema di trasferimento dei crediti (ECVET) costituiscono gli strumenti privilegiati di riferimento entro cui si colloca l'ampliamento dell'offerta formativa

#### CONSIDERATO CHE:

- il CPIA, ai sensi del Decreto MIUR 12 marzo 2015, eroga percorsi di istruzione finalizzati:
  - all'alfabetizzazione della lingua Italiana;
  - a corsi di primo livello per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo;
  - a corsi per lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- il Comune, attraverso il suo Servizio Promozione Lavoro:
  - offre servizi di informazione orientativa, formazione continua e orientamento al lavoro;
  - collabora all'interno della Direzione Servizi Sociali anche nella progettazione e realizzazione di percorsi, laboratori e attività finalizzati a colmare la carenza di pre-requisiti per l'accesso alla formazione e al lavoro di persone svantaggiate e a rischio di esclusione sociale perché in condizione di povertà culturale ed economica;
- è fondamentale proseguire tra le Parti firmatarie una fattiva e positiva collaborazione per realizzare attività formative in forma laboratoriale, programmate e realizzate sulla base dei fabbisogni dei cittadini raccolti dall'Osservatorio del Servizio Promozione Lavoro attraverso le attività erogate direttamente ed il confronto con gli operatori della rete territoriale;
- in particolare, si rivela strategico, anche nel periodo di emergenza sanitaria che ha visto l'organizzazione e l'erogazione di molte attività in modalità a distanza, proseguire con la

realizzazione di laboratori di formazione sulle competenze utili a favorire l'esercizio dei diritti di cittadinanza e l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;

VISTI:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, la Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328, e la Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n.11, che attribuiscono ai Comuni la titolarità dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua esistenza;
- l'art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 263 del 29/12/2012, riguardante la possibilità per i CPIA di ampliare l'Offerta Formativa;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 marzo 2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli Adulti ed, in particolare, il punto 3.1.1, Livello C: unità formativa, ai sensi del quale i CPIA stipulano accordi con gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- il D.P.R. n. 275/1999, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge della Regione Veneto n. 3/2009, ai sensi della quale la medesima Regione promuove tipologie di intervento finalizzate ad incentivare la partecipazione al lavoro;
- il D.Lgs. n. 150/2015, contenente norme per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- la legge n. 92/2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita" ed, in particolare, l'articolo 4, comma 55;
- il D.Lgs. n. 13/2013 contenente disposizioni sulla definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (2006/962/CE), relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- l'Intesa del 20/12/2012 tra Governo, Regioni ed Enti Locali riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di Reti territoriali;
- l'Accordo tra Governo Regioni ed Enti Locali del 10/07/2014, sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle Reti territoriali", che prevede che allo sviluppo delle reti territoriali per l'apprendimento permanente concorrono, tra gli altri, le Università, le imprese, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché i Centri per l'Impiego, le Parti Sociali e gli Enti Locali;
- il programma dell'Agenda UE 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ed, in particolare, la parte attinente alla politica dell'Unione Europea nel campo dell'apprendimento degli adulti, così delineata: "Le persone seguono una formazione nell'ambito dell'istruzione degli adulti per molti motivi diversi: per migliorare le prospettive lavorative, svilupparsi a livello personale o professionale e ottenere competenze trasferibili, come il pensiero critico. L'istruzione degli adulti contribuisce inoltre a

migliorare la coesione sociale e a promuovere la cittadinanza attiva. Sempre più spesso, si deve fare affidamento sullo sviluppo professionale continuo per restare competitivi sul mercato del lavoro. È pertanto essenziale che l'Europa si concentri sull'istruzione degli adulti per superare le sfide economiche cui è attualmente confrontata, e per rispondere alla domanda di nuove competenze e di una produttività sostenuta in un'economia mondiale sempre più digitalizzata. Azioni e iniziative a livello europeo permettono di capire meglio come rispondere alle problematiche dell'istruzione degli adulti; possono anche offrire un sostegno a istituzioni e persone, nonché consentire un migliore scambio di conoscenze ed esperienze tra paesi”;

Evidenziato il ruolo delle “Reti territoriali per l’apprendimento permanente” che, come indicato dal MIUR:

- costituiscono le strutture portanti del sistema dell’apprendimento permanente. Le reti territoriali comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati;
- le reti, pertanto, rappresentano, i luoghi istituzionali deputati a “prendere in carico gli adulti” e dove il cittadino può accedere a servizi integrati;
- allo sviluppo delle reti territoriali per l’apprendimento permanente concorrono, tra gli altri, le Università, le imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché i Centri per l’Impiego, le Parti Sociali e gli Enti Locali;

ATTESO CHE:

- per favorire e sostenere l’implementazione delle “Reti territoriali per l’apprendimento permanente”, lo stesso Ministero dell’istruzione ha promosso il Piano nazionale di “Garanzia delle competenze della popolazione adulta”, condiviso nel “Tavolo Inter-istituzionale sull’Apprendimento Permanente”;

- detto Piano è stato recepito nel documento “Implementazione in Italia della Raccomandazione del Consiglio Percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti” - Rapporto ai sensi del Punto 16 della Raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 (2016/C 484/01). esi compone delle seguenti cinque azioni:

- favorire e sostenere la partecipazione dei CPIA alla costruzione e al funzionamento delle reti territoriali per l'apprendimento permanente;
- favorire e sostenere - in coerenza con quanto previsto dall' "Agenda 2030" e dalla "Nuova Agenda europea delle competenze" - l'attivazione di "Percorsi di Garanzia delle Competenze" destinati alla popolazione adulta in età lavorativa finalizzati all'acquisizione delle competenze di base (matematiche, alfabetiche, linguistiche e digitali), trasversali (capacità di lavorare in gruppo, pensiero creativo, imprenditorialità, pensiero critico, capacità di risolvere i problemi o di imparare ad apprendere e alfabetizzazione finanziaria);
- potenziare e consolidare i Centri di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti, già attivati;
- favorire e sostenere la piena applicazione ai percorsi di istruzione degli adulti di strumenti di flessibilità e in particolare della "fruizione a distanza";
- favorire e sostenere l'attivazione di "Percorsi di Istruzione Integrati" finalizzati a far conseguire, anche in apprendistato, una qualifica e/o un diploma professionale nella prospettiva di consentire il proseguimento della formazione nel livello terziario (universitario e non);

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante dell'Accordo.

### **Art. 2 – Finalità**

Il presente Accordo ha lo scopo di:

- integrare ed arricchire l'offerta formativa con ulteriori iniziative coerenti con le finalità del CPIA, che tengano conto del contesto culturale, sociale ed economico del territorio;
- rispondere ai bisogni emergenti, diversificati e crescenti, rilevati dall'Osservatorio della Direzione Servizi Sociali Turismo Sociale Accoglienza Promozione Lavoro del Comune.

Gli interventi di ampliamento dell'offerta formativa del CPIA sono delineati nel Capo I in linea con la normativa di settore.

### **CAPO I - Interventi di ampliamento dell'offerta formativa**

#### **Art. 3 – Iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti**

L'ampliamento dell'offerta formativa dei CPIA consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. In particolare si evidenziano le possibili iniziative di integrazione e di arricchimento dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione degli adulti:

##### **- Percorsi per lo svolgimento della sessione di formazione civica**

Attività finalizzate al rinforzo e/o messa a livello delle competenze chiave per la vita, da realizzarsi in ampliamento dell'offerta formativa, e integrate da azioni di accoglienza e orientamento, destinate ad adulti con cittadinanza italiana e non;

##### **- Percorsi per conseguire e sviluppare competenze digitali e di comunicazione di lingua straniera**

Attività finalizzate all'acquisizione di certificazioni informatiche e linguistiche di diverso livello destinate ad adulti con cittadinanza italiana e non, che necessitano di acquisire competenze specifiche certificate di livello superiore da quello previsto dal percorso di studio realizzato.

#### **Art. 4 - Iniziative tese a favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e di formazione**

##### **- Raccordo con i percorsi di formazione continua**

Per lo sviluppo di percorsi di formazione continua sono realizzate azioni volte a favorire e sostenere il raccordo e l'integrazione dei sistemi formativi anche attraverso l'attuazione di misure specifiche previste da specifici bandi in applicazione di Direttive europee, nazionali e regionali.

##### **- Raccordo con i percorsi di apprendistato**

Per lo sviluppo di percorsi di apprendistato e di accoglienza in stage formativi dei soggetti che frequentano il CPIA, sono promosse e realizzate azioni anche in accordo con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati.

#### **Art. 5 - Specifici progetti**

L'ampliamento dell'offerta formativa dei CPIA, in linea con quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 275/1999, sarà realizzato con la messa in esercizio di iniziative coerenti con le finalità del CPIA che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Tra le possibili iniziative coerenti con l'offerta formativa del CPIA, come anche indicato nelle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (D.M. 12 marzo 2015, d'ora in poi "Linee guida"), si possono evidenziare:

##### **- Adempimenti D.M. 4 giugno 2010**

Collaborazione alla programmazione di quanto previsto dal D.M. 4 giugno 2010 (modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana) in accordo con la Prefettura e la Questura di Verona per l'accertamento delle conoscenze di lingua italiana.

##### **- Adempimenti D.P.R. n. 179/2011**

Collaborazione alla programmazione e realizzazione di iniziative utili allo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione della vita civile in Italia, in osservanza di quanto previsto dal D.P.R. n. 179/2011, art. 3.

#### **CAPO II – Coordinamento**

##### **Art. 6 - Comitato tecnico scientifico**

Sulla base dei criteri indicati dal Consiglio d'Istituto del CPIA viene nominato un Comitato tecnico scientifico (d'ora in poi, "CTS") con il compito di elaborare il Piano d'attuazione delle attività di ampliamento dell'offerta formativa in collaborazione con il Comune. La composizione del Comitato deve garantire il coinvolgimento di entrambe le Parti firmatarie ed, eventualmente, delle agenzie pubbliche e private con le quali si intendono realizzare collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione. Il CTS individua, al suo interno, una figura di coordinamento (d'ora in poi, "Coordinatore").

##### **Art. 7 - Funzionamento del Comitato tecnico scientifico ed impegni delle Parti**

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- assume ruolo di regia nella pianificazione delle attività;
- condivide metodologie e strumenti per l'analisi dei fabbisogni formativi degli adulti;
- individua le priorità strategiche riferite al triennio con riferimento a quanto indicato dalle Parti firmatarie;
- definisce criteri organizzativi ed operativi per la realizzazione delle iniziative;
- cura la diffusione delle informazioni e la messa in rete delle esperienze;
- promuove iniziative per l'acquisizione di risorse necessarie alla realizzazione dei progetti;
- propone criteri di utilizzo e ripartizione delle risorse;

- relaziona in ordine alle attività svolte ed ai risultati sociali conseguiti negli interventi oggetto del presente Accordo;

Il CTS si riunisce periodicamente, comunque almeno due volte all'anno, per la pianificazione e l'aggiornamento sullo stato di attuazione dei progetti.

Il CTS regola al suo interno le procedure di partecipazione, di delega e di assunzione delle deliberazioni.

Per ogni riunione del CTS viene redatto un verbale a cura di un partecipante alle riunioni, individuato come Segretario verbalizzante. Del verbale, sottoscritto dal Segretario verbalizzante e dal Coordinatore, viene data comunicazione alle istituzioni aderenti all'Accordo.

Le Parti, con la stipula dell'Accordo, individuano nel reciproco confronto e nel coordinamento gli strumenti privilegiati del rapporto e convengono sulla necessità di procedere ad una integrazione delle loro azioni.

Le Parti s'impegnano a procedere ed a operare, nel rispetto delle specifiche aree di competenza e nella piena assunzione delle rispettive responsabilità, per offrire alle persone destinatarie degli interventi azioni adeguate alle relative necessità e bisogni.

Le Parti si impegnano a concordare, relativamente alle situazioni conosciute e/o in fase di osservazione, lo scambio di informazioni e la progettazione degli interventi di reciproca competenza.

L'Accordo non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Per l'attuazione delle attività e compiti derivanti dal presente Accordo, le Parti firmatarie si impegnano ad assumere gli oneri economico-finanziari connessi ai rispettivi impegni operativi.

Le Parti si impegnano a porre in essere le condizioni per il miglior coordinamento delle iniziative di rispettiva competenza, ciascuna nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali.

Gli interventi devono essere effettuati e gestiti in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori, nel rispetto delle direttive sanitarie e dalla normativa vigente in materia.

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra, nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

### **CAPO III - Risorse**

#### **Art. 8 – Oneri finanziari**

L'Accordo è a titolo non oneroso, non comportando alcun onere finanziario diretto di una Parte a vantaggio dell'altra. Ciascuna Parte, pertanto, provvede alla copertura finanziaria delle rispettive attività concordate con il presente atto nei limiti delle risorse stanziare e assentite.

Il personale messo a disposizione per lo sviluppo delle azioni del CTS è il personale docente del CPIA individuato dal Collegio docenti del medesimo CPIA ed il personale individuato dalla Direzione Servizi Sociali Accoglienza Turismo Sociale Promozione Lavoro del Comune.

Il numero delle persone messe a disposizione dai soggetti coinvolti in ciascuna azione prevista dal Piano di attuazione sarà concordato di volta in volta e inserito in un elenco sottoscritto dalle Parti.

#### **Art. 9 - Risorse logistiche, finanziarie e strumentali**

Le risorse logistiche, finanziarie e strumentali messe a disposizione dal CPIA sono oggetto di definizione da parte del Dirigente scolastico sulla base degli indirizzi specifici del Consiglio d'Istituto,

in coerenza con il piano di ampliamento dell'offerta formativa e nell'ambito della più generale adozione del Piano dell'offerta formativa di Istituto.

Il Comune metterà a disposizione la sede del Servizio Promozione Lavoro ed eventuali altri spazi propri, in relazione alle singole attività programmate, e le strumentazioni informatiche e tecniche necessarie.

#### **CAPO IV – Monitoraggio e valutazione**

##### **Art. 10 - Monitoraggio**

Il monitoraggio sarà realizzato attraverso indicatori qualitativi e quantitativi sulla base di quanto definito dal CTS.

##### **Art. 11 - Valutazione**

Tempi, strumenti e risorse necessarie alle azioni di valutazione, in itinere e finali, saranno definite dal CTS.

##### **Art. 12 - Attestazioni e certificazioni**

Il CPIA ed il Comune si impegnano a rilasciare congiuntamente le attestazioni relative alla partecipazione ai laboratori programmati e realizzati.

#### **CAPO V - Durata e recesso**

##### **Art. 13 - Durata**

Il presente Accordo ha durata di tre anni ed entrerà in vigore dalla data in cui l'ultima Parte sottoscrittrice trasmetterà all'altra Parte, tramite PEC, l'originale dell'atto con apposte tutte le firme digitali.

L'Accordo potrà essere rinnovato per i successivi trienni previa comunicazione scritta di assenso tramite PEC tra le Parti firmatarie anteriore ad ogni scadenza triennale. In mancanza di rinnovo, l'Accordo si intende concluso e le Parti potranno riconvocarsi per l'eventuale formalizzazione di nuovi accordi collaborativi.

E' fatto salvo il diritto di recesso o di risoluzione di cui all'art. 15.

##### **Art. 14 – Recesso e risoluzione**

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di cause di forza maggiore o di mutate esigenze istituzionali, previa comunicazione scritta tramite PEC da inoltrare all'altra Parte con preavviso non inferiore a trenta giorni, senza che il recesso possa comportare l'insorgenza di indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

Il presente Accordo può inoltre essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

Nel caso di recesso o risoluzione deve comunque essere garantita la conclusione degli interventi ed attività derivanti dal presente Accordo, eventualmente già in attuazione alla data di comunicazione del recesso o della risoluzione.

## **CAPO VI – Proprietà intellettuali**

### **Art. 15 – Promozione e proprietà intellettuali dei risultati**

Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche nella forma del comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei principali risultati dell'attività di cooperazione conseguiti in esecuzione del presente Accordo, considerati gli interessi pubblici perseguiti dalle Parti attraverso la messa in comune e lo scambio di reciproche sinergie.

Il logo/marchio delle Parti potrà essere utilizzato congiuntamente nell'ambito delle attività comuni e dell'azione istituzionale corrispondenti all'oggetto del presente Accordo, compatibilmente e nel rispetto della tutela della rispettiva immagine.

Resta inteso che il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del logo/marchio e/o dell'identità visiva e/o dei segni distintivi delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.

La proprietà dei risultati dell'attività svolta in collaborazione nell'ambito del presente Accordo appartiene congiuntamente alle Parti che possono utilizzarli nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dando atto della cooperazione instaurata con l'Accordo stesso.

Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Accordo sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

## **CAPO VII – Tutela dati personali**

### **Art. 16 – Tutela dei dati personali e riservatezza**

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti da ciascuna delle Parti nell'ambito delle attività svolte in attuazione dell'Accordo saranno improntate al rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, oltre che del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Le Parti si obbligano, ciascuna per la propria parte di competenza, a non divulgare dati, documenti, notizie o informazioni di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto del presente Accordo, impegnandosi altresì ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del medesimo Accordo, salvi gli adempimenti dettati dalla vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti propria di ciascuna Parte. In particolare, le Parti si obbligano ad osservare e far osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi sui fatti, dati, documenti, identità e qualsiasi altra informazione di cui esse possano venire a conoscenza in virtù del presente Accordo, riguardanti i soggetti beneficiari degli interventi e che possano anche indirettamente portare allo loro individuazione.

## **CAPO VIII – Risoluzione contenziosi**

### **Art. 17 – Composizione delle controversie**

Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, applicazione od esecuzione del presente Accordo, le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la composizione amichevole delle medesime secondo principi di leale collaborazione istituzionale.

Qualora ciò non si rendesse possibile, la Parti prendono atto che le vertenze sono devolute alla giurisdizione esclusiva della competente Autorità giurisdizionale amministrativa (articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010).

## **CAPO IX – Modificazioni**

### **Art. 18 - Revisione dell'Accordo**

Il presente Accordo potrà essere oggetto di concordate modificazioni od integrazioni formulate per iscritto, per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni del quadro giuridico di riferimento e/o per l'insorgenza di eventuali particolari necessità che comportino una variazione delle attuali previsioni, fermo restando il perseguimento delle sue finalità ispiratrici.

## **CAPO X – Disposizioni finali**

### **Art. 19 – Codici di comportamento dei dipendenti**

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici di comportamento dei dipendenti di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione delle attività previste nello stesso Accordo.

### **Art. 20 – Registrazione e bollo**

Il presente Accordo è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, al D.P.R. n. 642/1972 e non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1 della tabella allegata al medesimo D.P.R. n. 131/1986, salva la registrazione solo in caso di uso ai sensi del medesimo D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della Parte che richiede la registrazione stessa.

### **Art. 21 – Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia all'articolo 15 della legge n. 241/1990, alla disciplina normativa di settore ed alle norme del Codice civile in quanto compatibili.

Il presente Accordo innova e sostituisce il precedente analogo accordo sottoscritto in data 4 aprile 2016.

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

La Responsabile delegata del Servizio Politiche Attive del Lavoro del Comune di Verona  
(dott.ssa Miriam Salardi)

La Dirigente del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Verona  
(dott.ssa Nicoletta Morbioli)